Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Giovedì, 15 gennaio — Numero 11

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre. . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all' ***Amministrazione*** **della** ***Gazzetta Ufficiale*** presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2302 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale del 13 marzo 1919, n. 456, col quale fu approvata la convenzione del 29 luglio 1918, stipulata tra questo Ministero ed i rappresentanti del comune e della provincia di Bergamo per la costruzione in quella città di un edificio ad uso degli uffici giudiziari, fissandosi nel limite massimo di L. 1.300.000 la spesa relativa a carico dello Stato;

Ritenuto che, per aumento dei prezzi dei materiali e della mano d'opera, in confronto di quelli previsti nel progetto di costruzione redatto prima della guerra la predetta somma di L. 1.300.000 non è più sufficiente;

Ritenuto che, in base ad una stima redatta dall'ufficio tecnico comunale di Bergamo e dichiarata ammissibile in massima dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto del 14 settembre 1919, la spesa anzidetta debba essere elevata fino a L. 1.840.000;

Ritenuto che, in conseguenza del suindicato aumento, debbano in parte modificarsi le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge Luogotenenziale del 13 marzo 1919, n. 456, e gli articoli 3 e 7 dell'annessa convenzione, per quanto concerne l'ammontare del mutuo da contrarsi dal comune per la indicata costruzione, e dell'annualità maggiore da stanziarsi nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'estinzione del mutuo stesso;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari del culto, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto-legge Luogotenenziale del 13 marzo 1919, n. 456, e l'annessa convenzione 29 luglio 1918 sono modificati nel senso che il limite massimo del mutuo che il comune di Bergamo è autorizzato a contrarre è elevato da L. 1.300.000 a L. 1.840.000, ed è, incorre-

lazione, elevato l'ammontare dell'annualità da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione delle spese del Ministero della giustizia e degli affari del culto per l'estinzione del mutuo stesso.

Fermi nel resto rimangono il decreto e la convenzione succitati, compresa anche la disposizione che il nuovo edificio dovrà a suo tempo essere iscritto nella consistenza demaniale e dato in uso al Ministero della giustizia e degli affari del culto con le consuete formalità.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2522 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 7 « Spese segrete » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire quattrocentoventimila (L. 420.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SCIALOJA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 9 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 130, che autorizzò la concessione di una sovvenzione di L. 0.40 per ogni lira veneta rappresentata da buoni della Cassa veneta dei prestiti, emessi dal nemico nelle Provincie invase;

Veduto il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2227, col quale il cambio per la corona austro-ungarica nelle Provincie redente è definitivamente fissato a L. 0,60 per ogni corona;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A complemento della sovvenzione sui buoni della Cassa veneta dei prestiti, istituita dal nemico nelle terre invase, verranno corrisposti altri centesimi 20 di lira italiana per ogni lira veneta presentata al cambio, ai sensi del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 130.

Il pagamento si inizierà col 25 febbraio 1920 nei modi che verranno stabiliti dal ministro del tesoro e sarà eseguito verso ritiro della ricevuta, di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 130.

Dopo il 30 giugno 1920 non verrà più consentito alcun pagamento al complemento delle sovvenzioni di cui trattasi.

Art. 2.

La differenza tra il conguaglio stabilito dall'articolo precedente e quello fissato dal decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 130, sarà corrisposta in contanti per importi non superiori a L. 5000.

Il tesoro dello Stato avrà facoltà di pagare: in buoni del tesoro ordinari, a scadenza di un anno, gli importi da oltre L. 5000 fino a L. 10000; in buoni del tesoro triennali gli importi eccedenti le L. 10.000.

Art. 3.

Sono estese alle operazioni previste dal presente decreto le disposizioni degli articoli 7 e 8 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 130.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 10 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 21 novembre 1919, n. 2168, con cui viene dato corso all'emissione di un nuovo prestito consolidato 5 0|0;

Visto il Nostro decreto 27 novembre 1919, n. 2227, che porta al 60 0|0 i rapporti di cambio delle corone austro-ungariche ritirate nella Venezia Giulia e nel Trentino, con la lira italiana;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919,

n. 130, che autorizza il tesoro a concedere sovvenzioni su buoni emessi dalla Cassa veneta dei prestiti durante l'occupazione nemica del Veneto orientale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro, di concerto col guardasigilli ministro della giustizia e per gli affari di culto e col ministro per l'industra, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti di credito, le Banche e le Casse di risparmio sono autorizzate ad investire nel nuovo Prestito consolidato 5 0\0 le somme tenute al nome di persone incapaci sulla semplice richiesta dei legittimi rappresentanti di questa, a condizione che il rinvestimento sia eseguito a diretta cura dell' Istituto depositante, il quale dovrà consegnare ai richiedenti i titoli intestati al nome stesso delle persone titolari dei depositi.

Art. 2.

Gli intestatari delle ricevute, rilasciate dalle pubbliche casse contro deposito di corone austro-ungariche, agli effetti del cambio autorizzato con la ordinanza 31 marzo 1919 del Comando supremo, potranno versare le ricevute stesse in pagamento di sottoscrizioni al nuovo Prestito, emesso in virtù del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2168, per l'ammontare della differenza di cambio cui essi hanno diritto, ai sensi del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2227.

Ove il possessore della ricevuta avvalgasi di tale facoltà, l'ammontare della differenza dovutagli ai sensi del citato decreto 27 novembre 1919, n. 2227, dovrà essere interamente impiegato nella sottoscrizione e l'eventuale supplemento necessario per raggiungere almeno l'importo di un altro titolo del prestito sarà versato in contanti.

Ai sottoscrittori che avranno corrisposto nel modo anzidetto l'ammontare dei titoli sottoscritti saranno rilasciate ricevute provvisorie, non girabili, da commutarsi nei titoli definitivi dopo eseguite le necessarie verifiche delle ricevute rilasciate in pagamento, secondo le prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 12 del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2168.

Nei casi contemplati dagli articoli 4 e 5 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2227, la consegna dei titoli definitivi dovrà essere preceduta altresì dall'accertamento delle partite da detrarsi o da aggiungersi, ai sensi degli articoli stessi.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo precedente sono estese ai buoni emessi nelle Provincie invase dalla Cassa veneta dei prestiti per le differenze che potranno essere concesse a complemento delle sovvenzioni autorizzate col decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 130.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2501 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442, col quale è data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreto Reale al riordinamento della Direzione generale della pubblica sicurezza;

Visto il regolamento per gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 20 agosto 1919, n. 666;

Ritenuta la necessità di dare stabile e regolare assetto giuridico alla Scuola di polizia scientifica che in atto già esiste e funziona;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Roma, alla dipendenza del Ministero dell'interno, la Scuola di polizia scientifica per l'istruzione e preparazione dei funzionari e degli agenti di pubblica sicurezza.

L'ordinamento della scuola, le materie di insegnamento, siano tecniche che giuridiche, la durata dei corsi e le norme per gli esami finali saranno determinate nel regolamento da approvarsi con decreto Ministeriale.

Art. 2.

Presso la Scuola di polizia scientifica funzionano inoltre, secondo le norme da stabilirsi con regolamento, i seguenti servizi tecnic che sono considerati ad ogni effetto come costituenti un ufficio tecnico alla dipendenza della Direzione generale della pubblica sicurezza:

a) servizio centrale di segnalamento e di identificazione;

b) servizio di investigazioni tecniche di polizia giudiziaria;

c) servizio antropologico-biografico per i delinquenti, pregiudicati e sospetti.

Art. 3.

La scuola ha un direttore, un coadiutore e tre assistenti pei servizi tecnici suindicati, nonchè un personale tecnico subalterno, di segreteria e di basso servizio.

La direzione è affidata per incarico con decreto del Ministero dell'interno, che stabilisce anche il compenso relativo.

Parimente si provvede con incarichi alle funzioni di coadiutore o di assistente, affidandole preferibilmente a funzionari di pubblica sicurezza.

Il personale tecnico subalterno è scelto preferibilmente tra gli agenti investigativi che ne abbiano l'attitudine.

Ai servizi di segreteria si provvede con impiegati dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

Il basso servizio è disimpegnato da uscieri di questura o da personale avventizio.

Ai funzionari, impiegati e agenti addetti alla scuola, può essere corrisposto uno speciale compenso sui fondi della scuola stessa.

Art. 4.

L'insegnamento delle singole materie è impartito dal direttore, dal coadiutore e da altri insegnanti incaricati con decreto Ministeriale e scelti fra professori universitari, magistrati, funzionari amministrativi o di pubblica sicurezza.

Gli assistenti della scuola concorrono nelle esercitazioni pratiche degli alunni e possono esser incaricati anche dell'insegnamento agli agenti.

La misura dei compensi per gli insegnanti è stabilita volta per volta con decreto Ministeriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2507 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, ed il relativo regolamento approvato con il R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223;

Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1782;

Sentito il Consiglio per l'istruzione commerciale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito presso il R. Istituto superiore di studi commerciali in Genova un quarto corso complementare per gli alunni che intendono perfezionarsi in uno dei corsi specificati nei seguenti articoli

Art. 2.

Per i giovani i quali aspirano alla carriera consolare il corso complementare comprenderà i seguenti insegnamenti:

Diritto pubblico interno - Economia politica e scienza delle finanze (corso speciale) - Diritto e procedura penale - Diritto e procedura civile - Diritto internazionale - Storia politica e diplomatica - Geografia politica ed economica - Merceologia (corso speciale) - Lingua francese (corso speciale).

Art. 3.

Per i giovani i quali intendano acquistare una coltura speciale in materia di trasporti e dogane, il corso complementare comprenderà i seguenti insegnamenti:

Tecnica mercantile (operazioni di trasporti e di dogane) - Ragioneria applicata alle imprese di trasporti e di spedizioni - Diritto commerciale, marittimo e ferroviario e legislazione comparata dei trasporti - Economia applicata - Armamenti marittimi - Merceologia (corso speciale) - Geografia commerciale (corso speciale) - Legislazione doganale comparata.

Art. 4.

Per i giovani i quali intendano acquistare una coltura speciale in materia di economia e amministrazione industriale, il corso complementare comprenderà i seguenti insegnamenti:

Tecnica amministrativa e contabilità delle aziende industriali.

Diritto industriale e legislazione del lavoro — Geografia economica (corso speciale) — Economia industriale — Merceologia (corso speciale) — Principî di tecnologia — Matematica (corso speciale) — Statistica (corso speciale) — Diritto commerciale (corso speciale).

Art. 5.

Gli insegnamenti di cui agli articoli precedenti saranno affidati per incarico sopra designazione del Consiglio accademico e retribuiti nella misura e nei limiti stabiliti dai decreti vigenti in ragione di ogni ora d'insegnamento effettivamente impartito. Eccezionalmente gli incarichi potranno essere dati a persone che possedendo attitudini e cognizioni speciali non abbiano i requisiti richiesti dall'art. 55 del regolamento approvato col R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223. In tal caso dovrà essere inteso il Consiglio per l'istruzione commerciale.

Art. 6.

Gli orari degli insegnamenti di cui sopra saranno stabiliti dal Consiglio accademico, così come le disposizioni relative al coordinamento delle singole discipline nei varî corsi.

Art. 7.

Per conseguire la menzione speciale nel diploma di laurea di uno dei corsi indicati negli articoli precedenti, lo studente deve avere ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza con l'aver superato gli esami in tutte le materie sopra enunciate per il rispettivo corso.

Art. 8.

I giovani i quali intendono integrare la loro coltura economica e commerciale potranno iscriversi, a loro scelta, e sopra giudizio del Consiglio accademico, ad alcune discipline speciali comprese nei corsi di cui ai precedenti articoli. Per questi giovani nel diploma di laurea sarà fatta particolare menzione dei corsi speciali nei quali abbiano superato i relativi esami.

Art. 9.

Per tutto ciò che riguarda le tasse d'iscrizione e la soprattassa di esame per ciascuno dei corsi d'integrazione e di specializzazione e le norme relative agli esami, si osservano le disposizioni vigenti sull'istruzione superiore commerciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2501 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 settembre 1912, n. 1393, che approva il regolamento speciale per la coltivazione delle saline di Cervia;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1501, che concede ai salinari di dette saline una diaria fissa supplementare a quella stabilita per unità di prodotto dall'art. 35 del surricordato regolamento;

Udito il Consiglio tecnico dei sali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le campagne salifere, a cominciare da quella dell'anno corrente, per le quali ha effetto il decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1501, ai salinari di Cervia è corrisposto un soprassoldo individuale di lire due e centesimi trentacinque (L. 2,35) per ogni giornata di presenza al lavoro entro un limite massimo di duecento giornate per ogni campagna in aggiunta alla mercede fissa loro concessa all'art. 1 del detto decreto, ed è aumentato di centesimi novanta (L. 0,90) a quintale il prezzo del sale stabilito all'art 35 del regolamento speciale per la coltivazione delle saline di Cervia, approvato con Regio decreto 2 settembre 1912, n. 1393.

Art. 2.

Al primo e secondo comma dell'art. 35 del regolamento speciale per la coltivazione delle saline di Cervia sono sostituiti i seguenti, con effetto dalla campagna salifera successiva a quelle di cui all'articolo precedente:

« L'Amministrazione corrisponde ai salinari:

a) un prezzo non minore di L. 1,50 per ogni quintale di sale prodotto, trasportato in darsena e consegnato nelle tramoggie o ricevitori degli apparecchi di immagazzinamento, o in altri siti stabiliti dalla direzione, e salvo le deduzioni di cui all'articolo seguente;

b) una mercede fissa, supplementare al prezzo suddetto, per ogni giornata di presenza al lavoro, entro un limite massimo di duecento giornate per campagna.

Il prezzo a quintale, oltre il minimo suindicato, e la misura individuale della mercede giornaliera, si stabiliscono per ogni campagna salifera, con determinazione del direttore generale dei monopoli industriali, su proposta di apposita Commissione tecnica nominata con decreto del ministro delle finanze, la quale deve tener conto del corso dei salari e degli altri elementi di costo delle operazioni che costituiscono gli obblighi dei salinari.

Sul detto prezzo a quintale l'Amministrazione trattiene centesimi venti, e ogni anno, a campagna salifera ultimata, ne fa il versamento alla Cassa postale di risparmio sopra apposito libretto, intestato al salinaro, col vincolo che questi non possa ritirare alcuna somma, senza speciale autorizzazione del direttore della salina ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 750;

Visto il decreto Ministeriale in data 23 maggio 1919, col quale fu indetto un concorso per titoli a n. 170 posti di segretario di IV classe e a n. 70 posti di ufficiale di VI classe nelle Delegazioni del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale in data 17 agosto 1919 che approva la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a 170 posti di segretario in prova di IV classe nelle Delegazioni del tesoro;

Visto il decreto Reale in data 25 novembre 1919, n. 2315, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 27 dicembre successivo, relativo alla sostituzione nel ruolo del personale delle Delegazioni del tesoro e di gestione e controllo dei vincitori dei concorsi per titoli a segretario ed ufficiale in prova, dimissionari, con altri aspiranti i quali negli stessi concorsi abbiano conseguita la migliore votazione dopo quelli compresi nelle graduatorie già approvate;

Veduto il processo verbale in data 10 dicembre 1919 della Commissione incaricata della classificazione e della formazione della graduatoria dei vincitori dei concorsi suindicati, Commissione nominata con decreto Ministeriale del 26 giugno 1919;

Determina:

La graduatoria dei primi candidati al concorso per titoli a segretario in prova di IV classe nelle Delegazioni del tesoro, bandito con decreto Ministeriale del 23 maggio 1919, i quali conseguirono la migliore votazione dopo i vincitori del concorso stesso, è approvata come segue:

1. Dott. Corsaro Carmelo, punti 100 — 2. Dott. Maisto Antonio, id. 100 — 3. Dott. Ajello Vito, id. 100 — 4. Dott. Andò Giuseppe, id. 100 — 5. Dott. Ceruti Silvio, id. 100 — 6. Dott. De Filippis Luigi, id. 100 — 7. Dott. Bigotti Vincenzo, id. 99 — 8. Vitarelli Antonino, id. 99 — 9. Pisolli Angelo, id. 99 — 10. Dott. Farina Angelo, id. 99 — 11. Dott. Calvosa Silvio, id. 99 — 12. Dott. Frugis Raffaele, id. 99 — 13. Dott. Burlando Carlo, id. 99 — 14. Dott. Casalini Raffaele, id. 99.

15. Dott. Totaro Manfredo, punti 99 — 16. Scaglione Giovanni, id. 99 — 17 Dott. Maisano Nicolò, id. 99 — 18. Sannia Alfredo, id. 98 — 19. Fontana Francesco, id. 98 — 20. Fontana Antonino, id. 98 — 21. Serra Vincenzo, id. 98 — 22. Riggio Michele Attilio, id. 98 — 23. Pitea Demetrio, id. 98 — 24. Angelo Nicolò, id. 98 — 25. Zucca Cesare, id. 98 — 26. De Cristofaro Pasquale, id. 98 — 27. Proja Giovanni, id. 98 — 28. Balsamo Antonio, id. 98 — 29. Antenucci Giuseppe, id. 98 — 30. Sacchi Ugo, id. 98 — 31. Dellacà Carlo, id. 98 — 32. Dott. Muzzolon Giov. Battista, id. 98 — 33. Dott. Frank Andrea, id. 98.

34. Varricchio Ludovico, punti 98 — 35. Prof. Mattiello Giuseppe, id. 98 — 36. Stolfi Michele, id. 97 — 37. Messina Nicolò, id. 97 — 38. Meo Francesco Antonio, id. 97 — 39. Dott. Compatangelo Giovanni, id. 97 — 40. Dott. Marcolongo Francesco Paolo, id. 97 — 41. Rossi Emilio, id. 97 — 42. Marcucci Domenico, id. 97 — 43. Di Marino Raffaele, id. 97 — 44. Zotti Giulio, id. 97 — 45. Fusaro Onofrio, id. 97 — 46. De Carolis Roberto, id. 97 — 46. Grassi Luigi, id. 97 — 48. Bruno Roberto, id. 97 — 49. Prestandrea Gaetano, id. 97.

50. Calapso Pompeo, punti 97 — 51. Scarano Arturo, id. 97 — 52. Montebello Flaviano, id. 97 — 53. Di Pierro Angelo, id. 97 — 54. Parola Silvio, id. 96 — 55 Musto Ludovico, id. 96 — 56. D'Agostino Ettore, id. 96 — 57. Bruno Nicolò, id. 96 — 58. Piccolo Ernesto, id. 96 — 59. Colombo Giovanni, id. 96 — 60. Liguori Francesco, id. 96 — 61. De Carolis Cesare, id. 96 — 62. Macaluso Salvatore, id. 96 — 63. Maiolino Carlo, id. 96 — 64. Giovanfella Umberto, id. 96 — 65. Ciccarelli Bruno, id. 96.

66. Pacci Pasquale, punti 95 — 67. Parrella Augusto, id. 95 — 68. Indelicato Alberto, id. 95 — 69. Diana Gaetano, id. 95 — 70. Milia Attilio, id. 95 — 71. Arena Salvatore, id. 95 — 72. Russo Armando, id. 95 — 73. Dott. Fallarino Francesco, id. 95 — 74. Dott. Carlone Carlo, id. 95 — 75. Dott Melillo Francesco Saverio, id. 95 — 76. Dott. Emmi Antonino, id. 95 — 77. Dott. Cappellani Pasquale, id. 95 — 78. Dott. Ardizzone Renato, id. 95 — 79. Dott. Stancarone Nicolò, id. 95 — 80. Spadaccia Vincenzo, id. 95 — 81. Faraone Marc'Aurelio, id. 95 — 82. Dott. De Antonellis Roberto, id. 95.

83. Dott. Curci Polito, punti 95 — 84. Dott. Milazzo Giuseppe, id. 95 — 85. Dott. Dominici Mariano, id. 95 — 86. Dott. Palumbo Francesco, id. 95 — 87. Dott. Atza Francesco, id. 95 — 88. Dottor Muccio Vincenzo, id. 95 — 89. Cristofoli Riccardo, id. 95 — 90. Fischetti Vincenzo, id. 95 — 91. Dott. Barone Raffaele, id. 95 — 92 Bonsignore Ettore, id. 95 — 93. Dott. Fernandes Giulio, id. 95 — 94. Dott. Fraccacreta Raffaello, id. 95 — 95. Dott. Sica Roberto, id. 95 — 96. Dott. D'Abenante Roberto, id. 95 — 97. Dott. Mezzapelle Mario, id. 95 — 98. Telaro Biagio, id. 95 — 99. Dott. Riggio Francesco, id. 95.

100. Dott. Binetti Nicola, punti 95 — 101. Dott. Mastromatteo Donato, id. 95 — 102. Parise Luigi, id. 95 — 103. Dott. Lisi Giuseppe, id. 95 — 104. Immormino Antonino, id. 95 — 105. Dottor Bordonali Giuseppe, id. 95 — 106. Greco Vitaliano, id. 95 — 107. Dott. Capuano Mario, id. 95 — 108. Dott. Costantino Cesare, id. 95 — 109. Familiari Francesco, id. 95 — 110. Maieli Oreste, id. 95 — 111. Montefusco Salvatore, id. 95 — 112. Dottor Blasco Giuseppe, id. 95 — 113. Panzica Giacomo, id. 95 — 114. Dott. Volpe Giovanni, id. 95 — 115. Dott. Lanzetta Alfonso, id. 95 — 116. Castelli Gino, id. 95.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 gennaio 1920.

Il ministro: SCHANZER.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 750;

Visto il decreto Ministeriale in data 23 maggio 1919, col quale fu indetto un concorso per titoli a n. 170 posti di segretario di IV classe e a n. 70 posti di ufficiale di VI classe nelle Delegazioni del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale in data 28 agosto 1919, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a 70 posti di ufficiale in prova di VI classe nelle Delegazioni del tesoro;

Visto il Regio decreto in data 25 novembre 1919, n. 2315, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 27 dicembre successivo, relativo alla sostituzione nel ruolo del personale delle Delegazioni del tesoro e di gestione e controllo dei vincitori dei concorsi per titoli a segretario ed ufficiale in prova, dimissionari, con altri aspiranti i quali negli stessi concorsi abbiano conseguita la migliore votazione dopo quelli compresi nelle graduatorie già approvate;

Veduto il processo verbale in data 10 dicembre 1919 della Commissione incaricata della classificazione e della formazione della graduatoria dei vincitori dei concorsi suindicati, Commissione nominata con decreto Ministeriale del 26 giugno 1919;

Determina:

La graduatoria dei primi candidati al concorso per titoli ad ufficiale in prova di VI classe nelle Delegazioni del tesoro, bandito con decreto Ministeriale del 23 maggio 1919, i quali conseguirono la migliore votazione dopo i vincitori del concorso stesso, è approvata come segue:

1. Di Berardo Isidoro, punti 64 — 2. Lucchesi Fernando, id. 63 — 3. Verro Bernardo, id. 63 — 4. Morricone Alberto, id. 63 — 5. Canonico Salvatore, id. 63.

6. Testa Carlo, punti 63 — 7. Munafo Francesco, id. 63 — 8. Petrucci Carlo, id. 63 — 9. Beccari Felice, id. 62 — 10. Gerli Costantino, id. 62 — 11. Morisani Giuseppe, id. 62 — 12. Lupo Celestino, id. 62 — 13. Suriano Gabriello, id. 62 — 14. Tedeschi Anselmo, id. 62 — 15. Franchi Gennaro, id. 62 — 16. Marconi Domenico, id. 62 — 17. Aquila Giov. Batt. Otello, id. 62 — 18. Cristiani Ivo, id. 62 — 19. Annino Carmelo, id. 62 — 20. Orlando Arturo, id. 62.

21. Branca Pietro, punti 62 — 22. Carelli Pietro, id. 62 — 23. Caprarulo Carlo, id. 62 — 24. Munafò Orazio, id. 62 — 25. Marrapese Beniamino, id. 62 — 26. Labriola Amedeo, id. 62 — 27. Liquori Giuseppe, id. 62 — 28. Landoni Pietro, id. 62 — 29 Elmo Renato, id. 62 — 30. Gallina Alessandro, id. 62 — 31. Oppini Fausto, id. 62 — 32. Manitto Giacomo, id. 62.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 gennaio 1920.

Il ministro: SCHANZER.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'articolo 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti comm. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi comm. dott. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero per l'industria, membro supplente,

assistito dal segretario comm. Castellani avv. Antonio, cancelliere capo di Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta, depositata nella segreteria del Collegio centrale il 22 ottobre corrente anno con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti domanda che venga pronunziata l'attribuzione all'Opera stessa della tenuta « Portonaccio » in comune di Roma, limitrofa al suburbio, di proprietà della nob. donna Maria Torlonia in Sforza Cesarini, per essere soggetta ad obblighi di bonifica, ordinandone la immediata occupazione;

Udita la relazione del sig. comm. ing. Zattini;

A seguito di chiarimenti e notizie fornite direttamente dai rappresentanti delle parti, in contraddittorio, e dalle risultanze dell'accesso sul luogo compiuto dal Collegio;

Ritenuto che la tenuta « Portonaccio », di proprietà della duchessa donna Maria Torlonia in Sforza Cesarini, trovasi compresa, come risulta da analogo certificato del Ministero di agricoltura, nella zona di bonificamento obbligatorio contemplato dal testo unico delle leggi per l'Agro romano del 10 novembre 1905, n. 647;

Che per l'art. 11, prima parte, in relazione al precedente art. 9, n. 3, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, l'Opera nazionale per i combattenti chiede l'attribuzione di detta tenuta per essere tutt'ora soggetta ad obblighi di bonifica;

Che l'indicazione precisa e completa degli obblighi di bonificamento risulta dalla apposita notificazione della Commissione di vigilanza per l'Agro romano in data 12 giugno 1907;

È incontrastato che quanto riguarda la costruzione di fabbricati o di stalle venne compiuto e che tutta la tenuta, meno tre ettari attorno al casale, è seminata, compresa quindi quella porzione di ettari 22 che per il primo decennio poteva essere lasciata a pascolo permanente;

Nè viene fatta eccezione sul numero delle famiglie stabili e sul numero dei capi di bestiame esistenti in tenuta; nonchè sul regolare e continuo funzionamento della vaccheria;

Ma se per tutto ciò sarebbe fuor di proposito l'emettere un giudizio di completa inadempienza, nemmeno può dirsi che la tenuta « Portonaccio » si sia sottratta alla totalità degli oneri imposti, per quanto sia da riconoscere che di fronte al complesso della economia agraria della tenuta stessa, gli obblighi che permangono rappresentano una secondaria manchevolezza;

E tali obblighi si riferiscono quasi esclusivamente all'altipiano, nel quale si nota la mancanza:

1° di una razionale rotazione agraria;

2° della suddivisione del terreno in appezzamenti;

3° dell'alberatura lungo i confini.

Tutto ciò venne ammesso anche dal rappresentante della Casa proprietaria nel suo contraddittorio e indirettamente anche dalle sue deduzioni fatte risultare dal verbale rogato a mano di notaio;

In tali deduzioni infatti è detto: « i colli, tranne il piccolo colle del casale (ettari 3), sono tutti coltivati a cereali »;

Ora è appunto la totale coltivazione a cereali, grano ed avena, che dimostra la mancanza di una regolare rotazione agraria in quanto una parte del terreno, anzichè a cereali, doveva essere investita a prato artificiale, ed altra a piante di rinnovo, senza di che viene a mancare la base della continuità della coltura, dovendosi a breve scadenza abbandonare la semina per lasciare tutto il terreno a riposo;

Parimente nelle deduzioni, mentre si allude a distinzione di appezzamenti nella valle e ad arborature praticate lungo il fosso della valle e lungo la strada di accesso alla vaccheria, nulla è detto a riguardo dell'altipiano, ossia del colle;

Del resto gli inadempimenti sopra descritti sono stati constatati anche dal Collegio arbitrale nell'accesso che ebbe a fare sulla tenuta nel pomeriggio del giorno 7 dicembre 1919, come da apposito verbale redatto;

Nè giova al proprietario appigliarsi alle difficoltà create dalla guerra o a speciali obblighi di prodotti cerealicoli;

Et invero i lavori tutti di bonificamento dovevano, secondo la citata notificazione della Commissione di vigilanza per l'Agro romano, essere ultimati entro il 1910. E cioè da ben cinque anni prima della guerra la tenuta doveva presentare un regolare e completo funzionamento, mentre questo non risulta;

E nemmeno giova alla Casa proprietaria citare le lettere del Ministero di agricoltura dell'anno 1910, che dopo tutto si limitavano a constatare il buon avviamento nella esecuzione dell'opera di bonifica. Poichè d'altro canto lo stesso Ministero di agricoltura due

anni dopo e cioè con lettera n. 2576 del 7 maggio 1912 rivolgeva un vibrato reclamo per non avere « ancora provveduto alle piantagioni prescritto ed alla coltivazione in colle ».

Per quanto sopra risulta che la tenuta « Portonaccio » è tutt'ora soggetta ad alcuni e determinati obblighi di bonifica, ragione per cui, trovandosi in una delle condizioni contemplate dall'art. 9, n. 3, del già citato regolamento 16 gennaio 1919, n. 55, si deve accogliere la richiesta di attribuzione;

Per tale motivo

IL COLLEGIO:

Visti ed applicati gli articoli 11 del regolamento legislativo approvato col decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55 e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Pronunzia l'attribuzione, all'Opera nazionale per i combattenti, della tenuta « Portonaccio », di proprietà della duchessa Donna Maria Torlonia *in Sforza Cesarini*, nella richiesta e negli atti descritta e specificata nella sua totalità e nei suoi confini, autorizzandone la immediata occupazione da parte dell'Opera.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio centrale.

Così deliberato e pronunziato il giorno 16 del mese di dicembre 1919.

Nonis Giuseppe.
Coppola Francesco.
Gatti Salvatore.
Brizi Alessandro.
Zattini Giuseppe, estensore.
Avv. Castellani, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 19 dicembre 1919.

Avv. Castellani, segretario.

Copia conforme all'originale che si trasmette all'Opera nazionale a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 20 dicembre 1919.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro — gr. uff. Ernesto Filipponi — comm. Silvio Belleni.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet — comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio *di legittimazione* per la confisca delle merci rinvenute a bordo del piroscafo *Ambra* con destinazione a Colombo delle quali fu ordinato il sequestro con sentenza della Commissione delle prede 21 giugno-4 luglio 1916;

Udita la relazione del commissario delegato comm. Biscaro nel giudizio per la confisca di alcune partite di merci rinvenute a bordo del piroscafo di bandiera austro-ungarica *Ambra* che all'inizio della guerra si trovava nel porto di Massaua e precisamente delle merci seguenti con destinazione a Colombo (Ceylan):

Pol. 430, ANRA. rombo. 19 balle carta;
Pol. 603, AGCO. 368, 1857, 1 cassa lenname;
Pol. 697, WF. 234, rombo. 1. 1 tela da libri;
Pol. 775, CM.W. 235, triangolo 2551|3050 400 balle sali di potassio CM.W. F01|500, 100 balle di potassio;
Pol. 290, 3579, 3 pacchi postali;
Pol. 13, 3504, 584 fasci di legname;
Pol. 31, WMMU&B. 18 casse mobili Bentwood;

Vista la sentenza 21 giugno 1916 con la quale la Commissione ritenne presunta la nazionalità nemica di tali merci da niuno reclamate e ne ordinò il sequestro;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1919 col quale furono confiscate le merci rinvenute a bordo delle navi di bandiera nemica sequestrate nei porti italiani e delle colonie all'inizio delle ostilità e il prezzo e le indennità di requisizione corrispondenti alle partite di merci vendute e requisite;

Viste le note 27 aprile e 23 maggio 1919 con le quali il Ministero della marina chiese la legittimazione di detta confisca;

Visto il decreto Presidenziale 18 agosto 1919 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* col quale fu dichiarata chiusa l'istruttoria concernente il presente giudizio;

Poichè durante le more del giudizio e nonostante le pubblicazioni avvenute, nessuno si è costituito per contestare la nazionalità nemica delle merci sopraindicate;

Poichè la confisca è legittima a termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, risultando insufficiente il fondo destinato al risarcimento dei danni derivanti da atti ostili del nemico contrari al diritto delle genti;

Visto l'art. 17 del regolamento interno della Commissione;

DICHIARA

legittima la cattura e pronuncia la confisca delle merci di cui alle polizze nn. 430, 603, 697, 775, 290, 13, 31.

Così deciso nell'udienza del giorno 24 ottobre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Mazzinghi, Biscaro, Filipponi, Belleni, Avet, Formica, Marcelli.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 30 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 13 gennaio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	79.70	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.49	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 13 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 120,99 — Londra 50,38 — Svizzera 238.00 — New York 13 41 — Oro 199.75

MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Con decreto Ministeriale del 9 gennaio 1920, l'ispettore generale del Ministero del tesoro, sig. comm. dott. Nicola Cirillo, è stato esonerato, con effetto dal 1° detto mese, dalle funzioni di contabile del portafoglio, e delle funzioni stesse è stato incaricato, a decorrere dal giorno medesimo, il sig. cav. dott. Alfredo Buondonno, direttore capo di divisione in detto Ministero.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 48, dal 24 al 30 novembre 1919.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Asti	—	1	—	3
Brescia	Brescia	—	2	—	2
»	Chiari	—	1	—	1
Cosenza	Castrovillari	1	—	1	—
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Napoli (*a*)	Castellammare di St.	—	1	—	1
Novara *	Novara	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Verona	Verona	1	—	1	—
		2	9	2	11
Carbonchio sintomatico					
Cuneo	Mondovì	—	2	—	2
	Saluzzo	—	3	—	3
Firenze	Pistoia	—	1	—	1
Genova	Savona	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	3
Verona	Verona	—	1	—	1
		—	10	—	11
Afta epizootica					
Alessandria	Acqui	1	—	2	—
»	Alessandria	2	3	8	10
»	Asti	6	3	20	17
»	Casale Monferrato	9	4	18	14
»	Novi Ligure	2	—	8	7
»	Tortona	2	1	2	3
Ancona	Ancona	3	—	4	1
Arezzo	Arezzo	3	2	7	12
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	1	—
Avellino	Avellino	1	—	2	—
»	S. Ang. Lomb.	2	—	4	2
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	11	—
»	Bari	1	—	3	—
»	Barletta	—	1	—	1
Belluno	Belluno	1	1	1	1
»	Feltre	—	1	—	4
»	Pieve di Cadore	1	—	2	1
Benevento	Benevento	1	—	3	—
***Segue:* Afta epizootica.**					
Bergamo	Bergamo	33	6	91	22
»	Clusone	1	1	4	1
»	Treviglio	12	1	41	4
Bologna	Bologna	33	1	504	41
»	Imola	7	1	117	5
»	Vergato	5	—	114	—
Brescia	Breno	2	—	4	—
»	Brescia	13	—	37	5
»	Chiari	4	—	7	—
»	Salò	6	1	20	1
»	Verolanuova	2	1	2	1
Como	Como	15	12	25	12
»	Lecco	8	2	13	3
»	Varese	10	9	15	10
Cremona	Casalmaggiore	3	—	9	—
»	Crema	1	—	1	—
»	Cremona	3	6	4	6
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Ferrara	Cento	3	—	67	6
»	Comacchio	1	—	1	—
»	Ferrara	9	—	75	1
Firenze	Firenze	17	7	45	35
»	Pistoia	2	1	13	8
»	Rocca S. Casciano	1	—	1	—
»	S. Miniato	8	2	16	14
Forlì	Cesena	5	1	53	21
»	Forlì	4	1	43	9
»	Rimini	2	2	11	2
Genova	Genova	—	1	—	2
Grosseto (*a*)	Grosseto	6	—	20	4
Lecce (*a*)	Gallipoli	2	—	3	—
»	Lecce	1	—	1	—
»	Taranto	2	—	3	—
Livorno	Livorno	1	—	5	1
Lucca	Lucca	9	2	42	22
Macerata	Camerino	1	—	1	—
Mantova	Mantova	30	9	105	40
Messina	Messina	—	1	—	1
»	Patti	1	—	1	—
Milano	Abbiategrasso	2	2	3	2
»	Gallarate	2	3	2	3
»	Lodi	7	1	11	1
»	Milano	12	4	15	10
»	Monza	2	5	3	6

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.				
Modena	Mirandola	9	—	212	21
»	Modena	13	2	300	73
»	Pavullo nel Frign.	3	1	16	1
Napoli (*a*)	Castellammare di St.	1	—	2	—
»	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	18	4	37	11
»	Novara	6	4	12	8
»	Varallo	3	—	5	—
»	Vercelli	10	7	16	20
Padova	Padova	42	—	123	6
Palermo	Termini Imerese	1	—	20	—
Parma	Borgo San Donnino	3	2	8	6
»	Parma	3	2	4	5
Pavia	Mortara	8	3	11	7
»	Pavia	12	5	14	0
»	Voghera	22	6	36	19
Perugia	Foligno	4	—	18	1
»	Perugia	2	3	24	9
»	Rieti	3	—	7	—
»	Spoleto	2	—	3	—
»	Terni	1	1	4	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	1	1	1
»	Urbino	1	1	1	1
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	11	1	306	11
»	Piacenza	20	2	142	36
Pisa	Pisa	17	—	62	10
»	Volterra	6	—	19	8
Porto Maurizio	Sen Remo	1	1	1	1
Potenza	Melfi	2	—	5	—
»	Potenza	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	3	1	25	1
»	Lugo	5	—	42	—
»	Ravenna	3	—	70	17
Reggio di Calabr.	Gerace Marina	—	1	—	1
»	Reggio di Calabria	1	—	1	—
Reggio nell'Emilia	Guastalla	6	4	35	51
»	Reggio nell'Emilia	8	7	33	53
Rovigo (*a*)	Adria	7	—	21	1
»	Rovigo	42	1	478	23
Salerno	Sala Consilina	—	1	—	1
»	Salerno	2	—	4	—
Siena	Montepulciano	3	3	25	7
»	Siena	7	—	29	3
Torino	Ivrea	11	4	32	8
»	Pinerolo	1	1	2	3
»	Susa	2	2	5	8
»	Torino	20	5	43	31
Treviso (*a*)	Treviso	1	9	»	11
Venezia	Chioggia	3	—	24	8
	Venezia	30	—	246	80
	Ssgue: Afta epizootica.				
Verona	Verona	22	7	77	38
Vicenza	Vicenza	27	4	103	28
		757	197	4351	957

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	2	1	2	4
Ascoli Piceno	Fermo	2	1	37	3
Cosenza	Cosenza	1	—	8	—
»	Rossano	1	—	18	—
Ferrara	Cento	1	—	1	—
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Forlì	Cesena	1	—	1	—
Macerata	Macerata	2	—	2	—
Mantova	Mirandola	—	1	—	1
Reggio di Calabr.	Reggio di Calabria	1	—	3	—
		12	3	73	8

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Lecce	Brindisi	—	2	—	1
Livorno	Livorno	1	—	1	—
Parma	Parma	1	—	1	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	1	—	1	—
Salerno (*b*)	Salerno	1	—	1	—
Verona	Verona	3	1	3	1
		7	3	7	2

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	—	2	—	2
Napoli (*a*)	Castellammare di St.	—	1	—	1
Verona	Verona	1	—	1	—
		2	3	2	3

Morbo coitale maligno.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	1	—	1	—
»	Casale Monferrato	3	—	3	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
»	Piacenza	6	—	7	4
		11	—	12	4

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Aquila degli Abr.	Aquila	—	2	—	10
Campobasso	Isernia	1	1	1	1
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Porto Maurizio	San Remo	1	—	1	—
Salerno	Salerno	—	1	1	1
		3	4	3	12

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia					
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	2
		—	2	—	3
Colera dei polli					
Ancona	Ancona	—	1	—	2
Chieti	Luciano	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	1	—	10	—
Mantova	Mantova	—	1	—	2
		1	3	10	5

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

Riepilogo.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	9	41	13
Carbonchio sintomatico	5	10	11
Afta epizootica	50	954	5308
Malattie infettive dei suini	9	15	81
Morva	6	10	10
Farcino criptococcico	3	5	5
Morbo coitale maligno	2	11	16
Rogna	5	7	15
Rabbia	2	2	3
Colera dei polli	4	4	15
Tubercolosi bovina	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	—	—	—

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 3 al 9 novembre 1919

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Dalmazia	Bencovaz	—	1	—	14
»	Zara	4	1	41	22
Trentino	Ampezzo	2	—	9	3
»	Bolzano	21	8	156	14[illegible]
»	Borgo	8	4	20	6
»	Bressanone	12	—	36	16
Segue: **Afta epizootica.**					
Trentino	Brunico	25	—	320	—
»	Cavalese	7	1	77	1
»	Cles	28	4	407	52
»	Merano	20	—	108	—
»	Mezolombardo	8	1	57	6
»	Primiero	4	—	26	—
»	Riva	—	3	—	5
»	Rovereto	17	1	162	9
»	Slandro	16	—	132	1
»	Tione	—	2	—	11
»	Trento	20	—	160	5
Venezia Giulia	Capodistria	7	—	578	2
»	Gorizia	2	—	2	—
»	Gradisca	6	—	12	33
»	Monfalcone	9	2	37	8
»	Parenzo	8	—	75	8
»	Pisino	4	—	431	7
»	Pola	1	—	6	—
»	Postumia	4	—	23	—
»	Sesana	10	2	97	3
»	Tolmino	2	—	2	3
»	Trieste	1	—	8	2
»	Volosca	4	—	149	12
		250	30	3231	372
Rogna.					
Dalmazia	Knin	2	—	11	—
»	Zara	2	—	7	—
Trentino	Bolzano	3	1	3	2
»	Borgo	14	1	102	2
»	Cles	4	1	22	2
»	Merano	—	1	—	1
»	Mezolombardo	6	—	29	—
»	Riva	8	—	22	—
»	Tione	36	—	140	—
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	2	—
»	Longatico	2	—	2	—
»	Monfalcone	2	—	5	—
»	Pola	3	—	4	—
»	Postumia	8	—	9	—
»	Sesana	2	—	5	—
»	Volosca	3	—	37	—
		96	4	400	7
Vaiuolo ovino					
Dalmazia	Bencovaz	3	—	31	130
»	Knin	3	—	11	1
»	Sebenico	1	—	24	—
»	Zara	3	—	59	—
		10	—	125	131

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.					
Dalmazia	Knin	2	—	44	—
»	Zara	1	—	1	—
Trentino	Borgo	1	1	4	1
»	Cles	4	—	11	—
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	1	—
		9	1	61	1
Carbonchio ematico.					
Dalmazia	Zara	1	—	3	1
Carbonchio sintomatico.					
Venezia Giulia	Postumia	1	—	4	—
	Sesana	1	—	1	—
		2	—	5	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	29	280	3503
Rogna	16	100	407
Vaiuolo ovino	4	10	256
Malattie infettive dei suini	5	10	62
Carbonchio ematico	1	1	4
Carbonchio sintomatico	2	2	5
Colera dei polli	—	—	—

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO

Domenica, 21 dicembre 1919.

(Continuazione e fine).

Presidenza del presidente ORLANDO.

Per gli auguri a S. M. il Re.

PRESIDENTE, sorteggia i nomi degli onorevoli deputati, che insieme con l'Ufficio di Presidenza, recheranno a Sua Maestà il Re gli auguri della Camera in occasione di Capodanno.

La Commissione risulta composta degli onorevoli: Satta-Branca, Degni, Cirincione, Porzio, Girardini, Berardelli, Balsano, Caso, Raineri.

Votazione segreta.

AMICI, *segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE, proclama il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-20, fino a che non siano tradotti in legge e non oltre il 31 marzo 1920 (75):

Favorevoli 255 — Contrari 119.

(*La Camera approva*).

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1919-20, fino a che non siano tradotti in legge e non oltre il 31 marzo 1920 (83):

Favorevoli 260 — Contrari 115.

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbo — Agnesi — Agostinoni — Albanese — Albertelli — Alessio Giulio — Alice — Amato — Amendola — Amici — Argentieri — Arnoni — Arrigoni.

Baccelli — Bacci Giovanni — Bacigalupi — Baglioni Silvestro — Balsano — Banderali — Baracco — Baratta — Barberis — Basso — Baviera — Bazoli — Bellagarda — Belloni — Bellotti Pietro — Belotti Bortolo — Beltrami — Benedetti — Beneduce Giuseppe — Bentini — Berardelli — Berenini — Beretta — Bertini Giovanni — Bertone — Besana — Betti — Bevione — Bianchi dott. Giuseppe — Bianchi Umberto — Bianchi Vincenzo — Bignami — Binotti — Bisogni — Bissolati — Boccieri — Bocconi — Boggiano — Bombacci — Bonardi — Bonato — Boncompagni-Ludovisi — Bondi — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Bosco — Bosi — Brezzi — Brugnola — Brusasca — Bubbio — Bucco — Buffoni — Buggino — Buonocore.

Cagnoni — Camera Giovanni — Camerini — Cameroni — Campanini — Campi — Cancellieri — Canevari — Capasso — Capocchi — Caporali — Cappa — Cappelleri — Cappellotto — Caputi — Carazzolo — Carboni-Boj — Carboni Vincenzo — Carnazza — Caroti — Casalini — Casaretto — Casoino — Casertano — Caso — Casoli — Castellino — Cattini — Cavallera — Cavalli — Cavazzoni — Cazzamalli — Celesia — Celli — Cerabona — Cermenati — Cerpelli — Chianese — Chiesa — Chimienti — Ciappi — Ciccolungo — Cicogna — Cingolani — Ciocchi — Cirincione — Cocco-Ortu — Cocuzza — Colonna di Cesarò — Colosimo — Congiu — Conti — Corazzin — Coris — Corradini — Corsi — Cosattini — Costa — Crispolti — Cuomo — Curti — Cutrufelli.

D'Agata — D'Alessio Francesco — D'Aragona — D'Ayala — De Andreis — De Benedictis — De Capitani — De Cristofaro — Degni — Del Bello — Della Seta — Dello Sbarba — De Martino — De Michele Giuseppe — De Nava — De Nicola — De Ruggeri — De Vito Roberto — Di Fausto — Di Francia — Di Giovanni Edoardo — Di Marzo — Di Pietra — Donati Guido — Donati Pio — Dore — Drago

Facta — Falcioni — Fantoni — Faranda — Farina Mattia — Farini Pietro — Federzoni — Ferrari Enrico — Ferraris Eusebio — Fiamingo — Filippini — Fino — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Emanuele — Fontana — Fora — Fronda — Frova Ottavio — Fulci.

Galeno — Galla — Gallani — Gallavresi — Gallenga — Garibotti — Garosi — Gasparotto — Gay — Gentile — Ghezzi — Giaracà — Giavazzi — Gioia — Giolitti — Girardi — Giuffrida Vincenzo — Giulietti — Grandi Achille — Grandi Ferdinando — Grassi — Graziadei — Grilli — Grimaldi — Gronchi — Grossi Leonello — Guarienti — Guarino — Guglielmi.

Improta.

Janfolla — Jannelli — Janni.

Lanza di Trabia — Lanzara — La Pegna — Lazzari — Lembo — Lissia — Lombardi Nicola — Lombardo Paolo — Longinotti — Lo Piano — Lo Presti — Luciani — Luzzatto Arturo.

Macaggi — Maestri — Maiolo — Maitilasso — Manes — Marabini — Marangoni — Marchioro — Marconcini — Marino — Martini — Martire — Marzi — Masciantonio — Matteotti — Mauri Angelo — Mauro Clemente — Mauro Tommaso — Maury — Mazzarella — Mazzolani — Meccheri — Meda — Mendaia — Merlin — Merloni — Mezzanotte — Miceli-Picardi — Micheli — Miliani G. Battista — Modigliani Giuseppe — Momigliano Riccardo — Monici — Montini

— Morgari — Mucci Leone — Murari — Murgia — Murialdi — Musatti.

Nava — Niccolai — Nitti — Nunziante.

Olivetti.

Pacchi — Padulli — Pallastrelli — Pantano — Paparo — Paratore — Pascale — Pasqualino-Vassallo — Pavan — Peano — Pecoraro Lombardo — Pellegrino — Pennisi — Perrone — Pestalozza — Pezzullo — Philipson — Piccoli — Piemonte — Pietravalle — Pietriboni — Pignatari — Pistoja — Piva — Poggi — Porzio — Preda.

Quaglino — Quarantini.

Radi — Raineri — Reale — Recalcati — Renda — Riba — Riboldi — Riccio — Roberto — Rocco — Rodinò — Rondani — Rosadi Giovanni — Rosati Mariano — Rossi Cesare — Rossi Francesco — Rossi Luigi — Rossini — Rubilli — Ruini — Russo.

Salvatori Guido — Salvatori Luigi — Sandrini — Sandroni — Sandulli — Sanjust — Sanna — Santin Giustò — Sarrocchi — Satta-Branca — Sbaraglini — Scagliotti — Scialoja — Serrati — Sgobbo — Siciliani — Signorini — Sipari — Sitta — Smorti — Soleri — Spagnoli — Spetrino — Squitti — Storchi — Stucchi-Prinetti.

Tamborino — Tedesco Ettore — Tescione — Todeschini — Tofani — Tonello — Tonetti — Tono — Torre — Tosti — Tovini — Treves — Trevisani — Troilo — Trozzi — Tupini — Turano — Turati.

Vacca — Vallone — Vassallo Ernesto — Vecchio Verderame — Vella — Venditti — Vigna — Visocchi. — Volpi.

Zaccone — Zanardi — Zanzi — Zegretti — Zileri Dal Verme — Zito — Zucchini.

Sono in congedo:

Agnelli.
Ciuffelli.
Filesi.
Marcora.

È ammalato:

Rindone.

Proroga dei lavori parlamentari e plauso al Presidente.

CARBONI VINCENZO, propone che la Camera proroghi i suoi lavori al 28 gennaio.

Sicuro d'interpretare i sentimenti di tutta la Camera, rivolge i più vivi ringraziamenti e i più fervidi auguri all'illustre uomo, che con tanta imparzialità e sapienza ha diretto i lavori parlamentari, dimostrandosi altamente degno del reverente affetto di tutta l'Assemblea. (*Vivissimi generali applausi*).

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*, prega la Camera di accogliere la proposta dell'onorevole Carboni, anche per considerazioni di politica generale, inquantochè egli molto probabilmente nel gennaio prossimo dovrà assentarsi per qualche settimana e recarsi all'estero.

Seguendo poi una cortese consuetudine, manda un saluto a tutti i deputati, senza distinzione di parte, insieme con l'augurio di ritrovarsi alla ripresa dei lavori con una situazione che dia a tutti una più grande serenità.

Si associa infine cordialmente al meritato plauso rivolto dall'onorevole Carboni all'illustre Presidente. (*Vivi e generali applausi*).

PRESIDENTE. (*Sorge in piedi. — I ministri e deputati si alzano*). Ringrazio vivamente l'onorevole Carboni delle sue parole, per quanto la sua benevolenza le abbia evidentemente rese esagerate. (*Voci: No! No!*)

La gravità dell'ora e l'austerità che essa impone non sono propizie a frasi e tanto meno a banalità convenzionali.

Non occorrono però, onorevoli colleghi, nè molte nè ricercate parole per esprimervi tutto il mio sentimento di riconoscenza per l'aiuto che mi avete tutti prestato... (*Si ride*). Fino ad un certo punto s'intende! Ad ogni modo ve ne ringrazio.

Ed in ossequio a quella che è gentile tradizione italica, esprimo a tutti per le prossime feste il mio più cordiale augurio, che si rivolge non solo a voi, carissimi colleghi, ma anche alle vostre famiglie. (*Benissimo! Bravo!*)

Non credo poi di venir meno alla regola di assoluta imparzialità che il Presidente deve imporsi, se ripetendo quanto ha detto l'onorevole presidente del Consiglio, questo augurio estendo dalle persone e dalle famiglie vostre al nostro grande e buon popolo, che tutti, senza distinzione di parte, egualmente amiamo e tutti intendiamo di servire. (*Vivissimi, generali, prolungati applausi!*)

Pone a partito la proposta dell'onorevole Carboni.

(*E' approvata*).

(*La Camera è prorogata al 28 gennaio 1920*).

La seduta termina alle 23.15.

CRONACA ITALIANA

Le LL. AA. RR. le Principesse Jolanda e Mafalda hanno fatto ritorno iersera a Roma da San Rossore.

Per il prestito nazionale. — S. E. il ministro del tesoro, on. Schanzer, ha tenuto ieri alle ore 16, nel salone della Borsa valori di Genova, presenti autorità civili, senatori, deputati e notabilità della finanza, del commercio e dell'industria, un discorso di propaganda pel prestito nazionale, frequentemente applaudito ed acclamato alla chiusa.

Egli disse che a tutto ier l'altro la sottoscrizione aveva superato gli 8 miliardi.

Il 12 corrente al Teatro massimo Bellini, a Catania, l'on. Carnazza, dinanzi ad un foltissimo pubblico, tenne anch'egli un applaudito discorso di propaganda per il prestito.

Secondo informazioni fornite dalla sede locale della Banca d'Italia, le somme sottoscritte in quella città ascendono sinora a 65 milioni.

Il Comitato della Banca consorziale genovese comunica che a tutto il 16 corrente le sottoscrizioni ascendono a Genova a 548.627.000 di lire.

L'on. Bolotti, sottosegretario di Stato per il tesoro, ha sottoscritto per lire 200.000.

I circondari di Novara, di Domodossola, di Pallanza e di Varallo hanno dato 42.065.400 lire; quello di Vercelli 36.411.000; quello di Biella 37.185.900.

Il totale sottoscritto nella provincia di Novara ascende a lire 115.692.900.

La segreteria del Comitato bolognese di propaganda informa che nella giornata di ieri sono state sottoscritte lire 6.999.800 a saldo e lire 59.700 a rate.

In totale, con le sottoscrizioni dei giorni precedenti, Bologna ha raggiunto la cifra di lire 528.675.000.

Disposizioni postelegrafoniche. — Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha disposto che con effetto immediato e fino a nuovo ordine il servizio postale sia limitato all'invio delle lettere e cartoline di corrispondenza in via ordinaria, alla spedizione in conto corrente dei giornali periodici, al servizio dei vaglia ed al rimborso dei risparmi, rimanendo così sospesi tutti gli altri servizi, compresi l'accettazione delle raccomandate, assicurate, stampe, pacchi, espressi, cartoline illustrate, ecc.

Pel servizio telegrafico per ora è sospesa soltanto l'accettazione dei telegrammi privati o di stampa ordinari ed urgenti.

Quanto al servizio telefonico si sono assicurate le comunicazioni interurbane ed urbane per le autorità e servizi pubblici cercando di estenderlo alle comunicazioni della stampa e dei privati dove sarà possibile.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

ATENE, 13. — In occasione dell'arrivo del nuovo ministro italiano, comm. Montagna, tutti i giornali salutano il ministro esprimendo amichevoli sentimenti per l'Italia.

Tutti i giornali rilevano il successo del prestito nazionale italiano. Nei circoli ufficiosi e presso la pubblica opinione la notizia provoca una ottima impressione e si pone in rilievo la potenzialità economica ed il patriottismo degli italiani.

PARIGI, 13 (ritardato). — Il Consiglio supremo avendo deciso che gli alleati al momento della ripresa delle relazioni diplomatiche con la Germania si facciano rappresentare a Berlino da incaricati di affari, il Governo italiano ha destinato a rappresentarlo in Germania il conte Aldrovandi, inviato straordinario e ministro plenipotenziario.

Il conte Aldrovandi è giunto questa sera a Parigi e prosegue subito per Berlino.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*